

STATUTO
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

| |
|---|
| TITOLO 1 – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – MARCHIO– FINALITÀ E OGGETTO |
|---|

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (il "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile nonché ai sensi dell'art. 18 dello Statuto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito "C.N.S.A.S."), è costituita un'associazione riconosciuta che assume la denominazione **"SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO FRIULI VENEZIA GIULIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** o, in forma abbreviata, **"C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S."** (di seguito l'"Associazione").

L'Associazione ricomprenderà nella propria denominazione anche l'acronimo ETS solo una volta che l'ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS").

Come riportato dallo Statuto del C.N.S.A.S., quest'ultimo è una Sezione nazionale del Club Alpino Italiano (in breve "C.A.I."), dotato di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 419.

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. è un'associazione libera, apolitica, apartitica e senza fini di lucro, ispirata ai principi di solidarietà e fiducia reciproca tra i soci aderenti nonché ai principi di democrazia e uguaglianza.

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione opera prevalentemente nella Regione Friuli Venezia Giulia e ha la propria sede legale e amministrativa nel Comune di Gemona del Friuli (UD).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con decisione della Direzione regionale.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 4 – MARCHIO

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. adotta il marchio costituito a livello nazionale dal C.N.S.A.S. con relativo simbolo grafico, così come riportato dallo Statuto nazionale del C.N.S.A.S.

In associazione a detto marchio adotta la locuzione SERVIZIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA ed il simbolo grafico di cui all'allegato A, del presente Statuto, che identificano il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. nei modi e nelle forme previste dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

L'utilizzo è disciplinato dallo Statuto, dal Regolamento generale e dal Regolamento di utilizzo del marchio del disciplinare C.N.S.A.S.

ART. 5 – FINALITÀ E OGGETTO

L'Associazione è incaricata di svolgere un pubblico servizio.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere: a), b), c), d), e), h), i), t), e y) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e, precisamente, interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; protezione civile.

L'Associazione ha come obiettivo primario quello di garantire il soccorso sanitario, il soccorso tecnico e le attività di protezione civile, così come espressamente previsto dalla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 16 giugno 2017 n. 24, dalla Legge 26 gennaio 1963 n. 91, dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, dalla Legge 18 febbraio 1992 n. 162, dalla Legge 21 marzo 2001 n. 74, dalla Legge 27 dicembre 2002 n. 289, dalla Legge 26 gennaio 2010 n. 26, dal D.Lgs. 29 maggio 2017 n. 97 e dal D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, e successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione si prefigge gli scopi stabiliti dall'art. 2 dello Statuto del C.N.S.A.S. e, in particolare, di:

a) provvedere al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale, in stretto coordinamento con il Sistema di emergenza urgenza sanitaria della Regione FVG, per il quale lo stesso C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. rappresenta "riferimento esclusivo" per l'attuazione del soccorso sanitario

ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 16 giugno 2017 n. 24 e dell'art. 2, comma 2, della Legge 21 marzo 2001 n. 74.

b) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi del territorio regionale;

c) effettuare, quale struttura organizzativa di carattere regionale del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, gli interventi di ricerca, soccorso, recupero e trasporto in caso di emergenze o calamità nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti, nonché coadiuvare il Servizio stesso nella tutela dei beni artistici e culturali;

d) informare, formare, addestrare e aggiornare il socio nell'ambito delle normative vigenti in materia, degli indirizzi e delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S., dalla Direzione nazionale del C.N.S.A.S., dalle Scuole nazionali del C.N.S.A.S. e secondo quanto determinato dal C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. tramite le sue articolazioni territoriali;

e) curare, per quanto di competenza, la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale secondo quanto disposto dalla Legge 21 marzo 2001 n. 74;

f) collaborare con la Regione Friuli Venezia Giulia, con gli Enti Locali, con gli Enti dello Stato e la Pubblica Amministrazione in genere, nell'attuazione dei punti ut supra a), b), c), e) e sub g);

g) collaborare, inoltre, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui ai punti precedenti e per ottemperare agli obblighi di legge.

L'Associazione attua quanto previsto ai punti precedenti prioritariamente attraverso la stipula di specifici contratti, convenzioni e protocolli con il Servizio Sanitario regionale, oltre che con le strutture della Protezione Civile regionale, o sulla base della convenzione unica stipulata con la Regione FVG, come disposto all'art. 6 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 16 giugno 2017 n. 24.

L'Associazione, nell'ambito delle proprie competenze, attua quanto previsto dai punti precedenti anche attraverso specifiche convenzioni e protocolli stipulati con Enti privati o soggetti privati.

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, può aderire o associarsi ad associazioni, fondazioni, organismi nazionali e internazionali coerenti e compatibili con le proprie finalità.

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. può esercitare, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto

principale ovvero attività secondarie e strumentali, la cui individuazione può essere operata dalla Direzione regionale e le cui entrate saranno evidenziate nel documento di bilancio del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

ART. 6 – SERVIZIO REGIONALE

Il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. è un'articolazione regionale del C.N.S.A.S., al quale risponde nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.N.S.A.S., dal Regolamento generale del C.N.S.A.S., dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S. e dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del C.N.S.A.S.

ART. 7 – RACCOLTA FONDI

L'Associazione effettua, inoltre, iniziative allo scopo di finanziare le attività di interesse generale di cui all'art. 5 sopra richiamate mediante lasciti di terzi, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; provvede, altresì, alla raccolta di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

| |
|------------------------|
| TITOLO 2 – SOCI |
|------------------------|

ART. 8 – CATEGORIE DI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Le categorie di soci nonché i requisiti e le modalità per la loro ammissione sono quelli descritti nel Titolo 2 dello Statuto del C.N.S.A.S. e nei Titoli 2-3-4-5 del Regolamento generale del C.N.S.A.S. che ne disciplina, inoltre, i diritti e i doveri.

I soci, pertanto, si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Ordinari;
- b) Giovani;
- c) Emeriti;
- d) Onorari;
- e) Benemeriti.

a) Sono Soci Ordinari le persone fisiche, maggiorenni, con iscrizione al C.A.I. in corso di validità che, condividendo lo spirito solidaristico dell'Associazione, le sue finalità d'istituto, il rapporto fiduciario tra soci e responsabili e accettando di operare con correttezza, lealtà e spirito di collaborazione, nel rispetto

consapevole delle norme statutarie, regolamentari, tecniche e delle disposizioni impartite, abbiano chiesto l'adesione all'Associazione e, avendo i requisiti di cui al successivo art. 9, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro nazionale del C.N.S.A.S. una volta superate le prove di selezione, laddove previste.

Il socio è inquadrato nella stazione alpina o speleologica dove ha il domicilio prevalente.

Lo status di socio si perde per dimissioni/recesso, per inattività, per inidoneità tecnica o attitudinale, per limite di età fissato in settantacinque anni, per esclusione oppure con la perdita dello status di socio del C.A.I. secondo anche quanto previsto dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

I soci ordinari sono suddivisi, a loro volta, in soci tecnici e soci collaboratori.

Sono soci ordinari tecnici, con limite di età fissato in settanta anni, coloro che, avendo superato le prove tecniche di selezione, conseguono e mantengono, tramite attività formative e di verifica, una delle qualifiche previste dai Piani formativi del C.N.S.A.S. e del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

Sono soci ordinari collaboratori coloro che, pur non avendo conseguito o mantenuto una delle qualifiche di cui al comma precedente, sono ammessi o restano a far parte dell'Associazione per compiti di supporto logistico, organizzativo, amministrativo, secondo le regole dettate dall'art. 8 del Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Tutti i soci ordinari godono del diritto di elettorato attivo e passivo nonché possono assumere incarichi nel C.N.S.A.S.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., di essere informati delle attività promosse dallo stesso, di operare in condizioni di sicurezza e sotto la copertura di idonee polizze assicurative, nonché di conoscere gli scenari di rischio, essere sottoposti a controllo sanitario o dove prevista, a sorveglianza sanitaria;

I soci ordinari possono ottenere il trasferimento ad altra organizzazione periferica, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento generale del C.N.S.A.S.

I soci ordinari hanno diritto di esaminare i libri sociali previa domanda scritta e motivata. Ogni socio può trarre copia del verbale, comprensivo delle eventuali deliberazioni assunte, con semplice richiesta scritta al rispettivo organo di riferimento.

I soci ordinari possono, altresì, giovare di quanto disposto dalla Legge n. 162 del 12 febbraio 1992 e dal D.M. n. 379 del 24 marzo 1994.

L'operato e la condotta di ciascun socio ordinario devono, inoltre, conformarsi ai principi e obblighi di seguito indicati:

1. l'attività del socio deve svolgersi nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle procedure operative e delle disposizioni impartite dai propri responsabili;

2. la fiducia reciproca tra i soci e tra i soci ed i propri responsabili è l'elemento fondante l'appartenenza all'Associazione, la sicurezza nelle operazioni di soccorso e di addestramento e ogni altra attività svolta in nome e per conto dell'Associazione;
3. il socio ha il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni e ai compiti assegnati dal proprio responsabile, di mantenere un adeguato livello addestrativo, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
4. è dovere del socio partecipare alle attività organizzate dalla struttura di appartenenza;
5. il socio deve, inoltre, controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati in comodato d'uso segnalando qualsiasi difetto al suo responsabile;
6. il socio deve astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità estranee da quelle previste dal C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. ed evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del Corpo;
7. il socio non può svolgere al di fuori del C.N.S.A.S. attività formative o addestrative che abbiano attinenza con gli scopi istituzionali del Corpo, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione regionale;
8. il socio non può in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste, né utilizzare i social media con richiami iconografici al C.N.S.A.S., se non espressamente autorizzate dal Presidente regionale o dai membri della Direzione regionale che sono diversamente autorizzati a farlo;
9. il socio può utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

b) Sono Soci Giovani le persone fisiche con iscrizione al C.A.I. in corso di validità, di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni compiuti, la cui sezione è descritta al successivo art. 26.

c) Sono Soci Emeriti i Soci Ordinari che, all'atto della loro cessazione dai ruoli, si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio. La nomina dei soci emeriti avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 17 del Regolamento generale del C.N.S.A.S.

I soci emeriti non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'Associazione.

d) Sono Soci Onorari le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, ancorché non appartenenti al C.N.S.A.S. o al C.A.I., si siano distinti nel settore del Soccorso alpino e speleologico o abbiano contribuito e sostenuto le attività del C.N.S.A.S. o del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

La nomina dei soci onorari avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 18 del Regolamento generale del C.N.S.A.S. I soci onorari non esercitano i diritti e non sono sottoposti agli obblighi previsti per i soci ordinari, ma possono partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'Associazione.

e) Sono Soci Benemeriti le persone fisiche, gli enti o le associazioni che, ancorché non appartenenti al C.N.S.A.S. o al C.A.I., abbiano contribuito e sostenuto fattivamente le attività del C.N.S.A.S. a livello nazionale, regionale o provinciale. La nomina avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 19 del Regolamento generale del C.N.S.A.S. Il socio benemerito non esercita i diritti e non è sottoposto agli obblighi previsti per i soci ordinari e può partecipare ai momenti aggregativi e culturali dell'Associazione.

ART. 9 – REQUISITI DI AMMISSIONE DEL SOCIO ORDINARIO

Può presentare richiesta scritta di ammissione al Presidente del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. ovvero al Presidente del C.N.S.A.S. e, quindi, assumere lo status di socio ordinario colui che sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. maggiore età;
2. non aver superato il quarantacinquesimo anno di età, salvo deroga motivata deliberata dalla Direzione regionale;
3. iscrizione in corso di validità al C.A.I.;
4. non aver subito condanne passate in giudicato, come previsto dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.;
5. aver svolto, in qualità di Aspirante Socio, le attività addestrative-funzionali al conseguimento dei requisiti tecnici e attitudinali previsti per l'ottenimento dello status di Socio ordinario tecnico;
6. aver superato le prove di selezione, qualora previste dai Piani formativi del C.N.S.A.S. e del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

La Direzione regionale del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. delibera l'ammissione del socio a proprio insindacabile giudizio come previsto dal Titolo 2 del Regolamento generale del C.N.S.A.S., il quale disciplina, inoltre, ulteriori requisiti e modalità di ammissione del socio ordinario.

La qualifica di socio non è trasmissibile.

L'ammissione del socio è annotata nel libro degli associati.

ART. 10 – ATTIVITÀ DEI SOCI

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente dell'attività prestata dai propri soci in forma volontaria, libera e gratuita.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, in presenza di prestazioni specifiche ad alto contenuto tecnico, amministrativo o gestionale ed al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente legislazione di riferimento, dalle convenzioni in essere di cui all'art. 6 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 16 giugno 2017 n. 24 e da ogni altra convenzione formalmente stipulata dal C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. per il raggiungimento delle proprie finalità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, nei limiti e nei modi stabiliti dalle norme di legge vigenti nonché, preventivamente, dal Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del C.N.S.A.S.

Ai soci spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei modi e nei limiti stabiliti dalle norme di legge vigenti nonché, preventivamente, dal Regolamento economico-finanziario, e in ottemperanza alle vigenti normative del settore.

Ai soci possono essere attribuite delle indennità, anche in base a quanto concesso dall'art. 17, comma 7, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Il Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del C.N.S.A.S. definisce le figure e le attività indennizzabili, oltre a disciplinare i limiti e le modalità con le quali queste indennità possono venire eventualmente corrisposte.

TITOLO 3 – ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

ART. 11 – ORGANI CENTRALI E PERIFERICI

Sono organi del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.:

- a) l'Assemblea regionale;
- b) la Direzione regionale;
- c) il Presidente regionale;
- d) i Consigli di Zona;
- e) i Delegati di Zona;
- f) le Stazioni di Soccorso;
- g) i Capi Stazione;
- h) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti.

ART. 12 – INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Allo scopo di evitare eventuali profili di incompatibilità e possibili conflitti di interesse, viene espressamente previsto che:

1. le cariche di Capo Stazione, Delegato di Zona, Presidente nazionale del C.N.S.A.S., Presidente regionale e i rispettivi Vice sono tra loro incompatibili;
2. le cariche di Capo Stazione, Delegato di Zona, Presidente nazionale, Presidente regionale e i rispettivi Vice sono, altresì, incompatibili con quelle degli Organi di controllo e di revisore legale dei conti, oltre che con quelle dei Direttori delle Scuole nazionali e regionali;
3. le cariche di Presidente nazionale e di Presidente regionale sono sempre incompatibili con l'esercizio delle figure indennizzabili ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. e del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
4. le cariche di Vice Presidente nazionale, Consigliere nazionale, Vice Presidente regionale, Delegato di Zona e Vice Delegato di Zona, che percepiscono indennità per lo svolgimento di attività qualificanti e specializzanti la funzione del C.N.S.A.S. e del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., sono incompatibili con l'esercizio delle figure ad elevata attività professionale specialistica del C.N.S.A.S. e del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., qualora queste risultino indennizzate.

Il Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del C.N.S.A.S. A.P.S. disciplina, nel dettaglio, il divieto di cumulo di cariche, l'ammontare delle indennità percepite, l'incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche sociali e dell'esercizio di attività lavorative o professionali esercitate al di fuori dell'Associazione.

Eventuali deroghe vengono stabilite ed attuate dalla sola Direzione nazionale.

ART. 13 – ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea regionale è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea è composta dal Presidente regionale, che la presiede, dai Vice Presidenti regionali, dai Delegati e dai Vice Delegati di Zona, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari. I rappresentanti aggiuntivi per l'Assemblea nazionale partecipano ai lavori dell'Assemblea regionale, senza diritto di voto. Essa viene convocata dal Presidente regionale almeno due volte all'anno, la prima entro il trenta aprile e la seconda entro venti dicembre, o ogni qualvolta si renda necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. Le deliberazioni sono vincolanti per la Direzione regionale, per i Consigli di Zona e per le Stazioni di soccorso.

Le funzioni dell'Assemblea regionale sono:

- a) eleggere e revocare il Presidente regionale e i Vice Presidenti regionali;
- b) nominare uno o più rappresentanti aggiuntivi per l'Assemblea nazionale;
- c) nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo;
- d) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove previsto dalla normativa vigente;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare e modificare il presente statuto;
- g) approvare e ratificare i Regolamenti regionali;
- h) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo secondo le regole dettate dal successivo Titolo 6;
- i) su indicazione della Direzione regionale, deliberare sulla destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, mantenendo comunque l'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso espressamente agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
- j) approvare le linee programmatiche dell'Associazione predisposte dalla Direzione regionale;
- k) autorizzare l'acquisto e l'alienazione di beni immobili e mobili registrati nell'ambito delle attività espressamente riconducibili all'art. 5 del presente statuto;
- l) sciogliere o istituire una Stazione di Soccorso;
- m) proporre l'istituzione o lo scioglimento di una Zona di Soccorso ai sensi del Regolamento generale del C.N.S.A.S.;
- n) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, tenuto conto di quanto previsto dal successivo art. 32.

Tutti i soci possono assistere alle adunanze dell'Assemblea regionale.

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni dell'Assemblea regionale sono regolate dal successivo art. 23.

ART. 14 – DIREZIONE REGIONALE

La Direzione regionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. ed è responsabile dell'amministrazione e del patrimonio dello stesso.

La Direzione regionale è composta dal Presidente regionale, che la presiede, dai Vice Presidenti regionali, dai Delegati, dai Vice Delegati di Zona. Partecipano ai lavori della Direzione regionale i rappresentanti aggiuntivi per l'Assemblea nazionale, senza diritto di voto. L'organo è composto da un numero nove componenti aventi diritto di voto.

La Direzione regionale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente regionale reputi necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

Le deliberazioni sono vincolanti per i Consigli di Zona e per le Stazioni di Soccorso, qualora non confliggenti con le delibere degli organi superiori.

Le funzioni della Direzione regionale sono:

1. adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle linee programmatiche del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. approvate dall'Assemblea regionale, in base alle linee di indirizzo dell'Assemblea e della Direzione nazionale e nel rispetto dei compiti previsti dall'art. 5 del presente statuto;
2. pianificare e attuare i criteri generali di organizzazione del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., anche con la predisposizione e l'adozione esecutiva di specifici Regolamenti regionali approvati o ratificati dall'Assemblea regionale;
3. promuovere studi e curare la diffusione di informazioni relative all'attività di soccorso alpino e speleologico, con particolare riferimento alle finalità istitutive dello stesso ed alle tematiche legate alla cultura della prevenzione;
4. promuovere la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico in ambito regionale in collaborazione con le Scuole nazionali e le Scuole regionali del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
5. individuare i gruppi di lavoro e le commissioni tecniche ritenute necessarie per le finalità d'istituto;
6. nominare i referenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni tecniche che possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Direzione regionale sugli argomenti di loro competenza;
7. nominare i Direttori e i Vice Direttori delle Scuole regionali del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
8. elaborare, nei limiti e con le modalità previste dallo statuto del C.N.S.A.S., contratti, convenzioni e protocolli con Enti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione in genere, sottoscritti dal Presidente regionale;
9. predisporre il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., oltre a predisporre e trasmettere i rendiconti economico-finanziari in ragione delle disposizioni di carattere regionale o secondo le necessità determinate da rapporti convenzionali o secondo le precipue necessità dell'Associazione stessa;
10. proporre all'Assemblea regionale le modifiche al presente statuto ai sensi dell'art 32 del presente statuto;
11. provvedere all'assunzione dei dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e la mansione, nonché provvedere all'assegnazione di incarichi e consulenze, anche nell'ambito dei propri soci;

12. commissariare una Stazione di Soccorso ai sensi dell'art. 31 del presente statuto;
13. modificare i confini delle Zone di Soccorso, sentito il parere del Consiglio di Zona;
14. emettere i provvedimenti cautelari e disciplinari di propria competenza;
15. svolgere ogni altra attività prevista o richiesta per il raggiungimento delle finalità d'istituto e per l'osservanza degli obblighi di legge.

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 24.

ART. 15 – PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente regionale è il rappresentante legale dell'Associazione, ne rappresenta l'unità morale ed etica in stretta sintonia operativa e di intenti con le disposizioni del Presidente nazionale, della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale.

Il Presidente regionale risponde, per il suo operato, al Presidente nazionale e svolge le seguenti funzioni:

1. convocare e presiedere l'Assemblea regionale e la Direzione regionale dando esecuzione alle delibere di entrambi gli organi;
2. sovrintendere l'organizzazione del servizio monitorando le attività addestrative e operative, ivi incluse le emergenze di protezione civile di competenza regionale o provinciale;
3. sovrintendere le operazioni delle attività congiunte tra Zone di Soccorso;
4. sovrintendere la formazione e l'attività operativa di elisoccorso;
5. sovrintendere l'attività del personale dipendente e delle collaborazioni;
6. sovrintendere l'attività delle Scuole regionali, dei gruppi e delle commissioni tecniche;
7. rappresentare l'Associazione nei rapporti, anche operativi, con autorità, istituzioni e soggetti pubblici e privati, curando all'interno della regione la stipula di convenzioni, protocolli d'intesa ed operativi, dichiarazioni di principio e tutto ciò che sia ritenuto utile al fine di promuovere, intensificare e finanziare le attività, secondo le finalità del presente statuto;
8. curare gli interessi e i rapporti con gli altri Servizi regionali e provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico;
9. proporre richieste di finanziamento per progetti tesi allo sviluppo del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. a enti regionali, nazionali ed europei, stabilendo all'uopo anche sinergie e collaborazioni con organizzazioni ed enti, previo nulla osta della Direzione nazionale per quelli di carattere nazionale e sovranazionale;
10. operare alle dirette dipendenze del Presidente nazionale in occasione di calamità che richiedano il coinvolgimento del C.N.S.A.S., quale struttura operativa nazionale della Protezione Civile, agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1;

11. curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Assemblea nazionale e della Direzione nazionale, mantenendo relazioni attive con entrambi gli organismi e con i suoi rappresentanti;
12. curare e mantenere i rapporti con enti e associazioni che, a vario titolo, sono connessi alla pratica alpinistica, speleologica, escursionistica e di tutte quelle connesse alle attività ludico, sportive e ricreative svolte nel contesto del territorio di pertinenza;
13. trasmettere alla Direzione nazionale tutti gli atti e le delibere ai sensi del Regolamento generale dal C.N.S.A.S.;
14. predisporre e trasmettere annualmente al Presidente nazionale ed alla Direzione nazionale tutti gli elenchi degli iscritti al C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., oltre ai nominativi dei soci di cui si propone la nomina quali Soci emeriti, Soci onorari o Soci Benemeriti.

Il Presidente regionale è affiancato da un Vice Presidente regionale di appartenenza alpina e da un Vice Presidente regionale di appartenenza speleologica, di cui uno con funzioni vicarie.

I Vice Presidenti regionali coadiuvano il Presidente regionale in tutte le sue funzioni.

Il Vice Presidente regionale vicario lo sostituisce in casi di assenza o impedimento, senza necessità di apposita delega.

ART. 16 – ZONE DI SOCCORSO

La Regione Friuli Venezia Giulia, allo stato, è ripartita in due Zone di soccorso, una di Soccorso Alpino ed una di Soccorso Speleologico, facenti rispettivamente capo alle seguenti aree:

- a) 1^ Zona – “Delegazione Alpina”, comprendente l'intero territorio regionale;
- b) 2^ Zona – “Delegazione Speleologica”, comprendente l'intero territorio regionale.

Le citate Zone operano in completa sinergia e totale intesa per il raggiungimento comune delle finalità di cui all'art. 5 del presente statuto.

Spetta alla Direzione regionale, sentito il parere del Consiglio di Zona, modificare i confini delle Zone di Soccorso all'interno del territorio di competenza del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

ART. 17 – CONSIGLI DI ZONA

Il Consiglio di Zona è l'organo volto all'organizzazione generale delle attività della Zona di Soccorso e delle Stazioni di Soccorso, al loro coordinamento, e attraverso le scuole tecniche regionali e nazionali, alla formazione e all'aggiornamento del personale tecnico, oltre ad ogni altra azione necessaria al raggiungimento delle finalità d'istituto e agli obblighi di legge.

Il Consiglio di Zona è composto dal Delegato di Zona, che lo presiede, dai Vice Delegati di Zona, dai Capi Stazione e dai Vice Capi Stazione vicari, tutti aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Zona si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Delegato o i Vice Delegati di Zona ritengano necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione della Zona di Soccorso.

Le deliberazioni sono vincolanti per le Stazioni di Soccorso, purché non siano in conflitto con quelle degli organi superiori.

Le funzioni del Consiglio di Zona sono:

1. nominare e revocare il Delegato e i Vice Delegati di Zona;
2. decidere il territorio di competenza delle Stazioni di Soccorso;
3. svolgere la programmazione strategica delle esercitazioni della Zona di Soccorso, con particolare riferimento alle necessità formative, di addestramento e di aggiornamento tecnico delle Stazioni di Soccorso.

Ulteriori funzioni del Consiglio di Zona sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Tutti i soci possono assistere ai Consigli di Zona.

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 24.

ART. 18 – DELEGATI DI ZONA

Il Delegato di Zona coordina e dirige la Zona di Soccorso, oltre che esserne il responsabile e il rappresentante.

Il Delegato di Zona risponde in via diretta al Presidente regionale e svolge le seguenti funzioni:

1. coordinare la complessiva attività delle Stazioni di Soccorso e pianificare le attività di addestramento e formazione di propria competenza in stretto raccordo con i Capi Stazione, rappresentando le esigenze al Presidente regionale;
2. coordinare e dirigere l'attività di soccorso delle Stazioni di Soccorso qualora emergano sovrapposizioni territoriali e vengano riscontrati limiti operativi, nell'ambito delle Convenzioni e dei Protocolli operativi vigenti, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori e nell'osservanza della legislazione vigente;
3. amministrare e rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Zona di Soccorso, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi superiori e di quelli riscossi dalla Zona stessa a nome e per conto del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
4. mantenere nella zona di competenza i contatti e i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti dello Stato, stipulando qualora necessario, gli atti su specifica delega del Presidente regionale;

5. predisporre tutti gli atti richiesti dai Regolamenti del C.N.S.A.S. o dalle disposizioni degli organi superiori, tra cui i rapporti di intervento di soccorso e gli atti che compongono il bilancio;
6. attuare tutte le funzioni eventualmente delegate dal Presidente regionale;
7. emettere provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.

Il Delegato di Zona è affiancato da due Vice Delegati di Zona, di cui uno vicario.

I Vice Delegati di Zona coadiuvano il Delegato di Zona in tutte le sue funzioni.

Il Vice Delegato di Zona vicario lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, senza necessità di delega.

ART. 19 – STAZIONI DI SOCCORSO

I soci del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. sono inquadrati, su base territoriale, in Stazioni di Soccorso e, rispettivamente, in Stazioni di Soccorso Alpino e Stazioni di Soccorso Speleologico, operanti nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Alle Stazioni di Soccorso spetta la competenza del territorio assegnata dal Consiglio di Zona, l'organizzazione del personale e l'intervento diretto di soccorso.

Ogni Stazione di Soccorso è composta da almeno dodici soci. Una Stazione di Soccorso viene istituita, accorpata o sciolta con delibera dell'Assemblea regionale, su proposta della Direzione regionale.

La Stazione di Soccorso delibera sugli argomenti di propria competenza tramite l'Assemblea di Stazione.

L'Assemblea di Stazione è costituita dal Capo Stazione, che la presiede, dai Vice Capi stazione e da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti alla Stazione di Soccorso.

Essa viene convocata almeno quattro volte all'anno dal Capo Stazione o ogni qualvolta si renda necessario esaminare problemi e assumere decisioni di particolare importanza in ordine all'organizzazione e alla gestione della Stazione di Soccorso.

Le deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci e aspiranti soci della Stazione di Soccorso.

La funzione dell'Assemblea di Stazione è eleggere e revocare il Capo Stazione e i due Vice Capo Stazione, di cui uno con funzioni vicarie. Ulteriori funzioni sono disciplinate dal Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Le modalità di convocazione e di esercizio del voto nonché lo svolgimento e le maggioranze necessarie per le deliberazioni sono regolate dal successivo art. 23.

ART. 20 – CAPI STAZIONE

Il Capo Stazione coordina e dirige la Stazione di Soccorso, oltre che esserne il responsabile e il rappresentante.

Il Capo Stazione risponde in via diretta al Delegato di Zona ovvero al Presidente regionale e svolge le seguenti funzioni:

1. coordinare l'attività della Stazione di Soccorso e dirigere l'attività di addestramento dei soci inquadrati nella Stazione di Soccorso;
2. durante i soccorsi dirigere le operazioni nell'ambito delle Convenzioni e dei Protocolli vigenti, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi superiori e nell'osservanza della legislazione vigente;
3. mantenere i contatti con le autorità locali ed enti locali sul territorio di competenza, senza facoltà di stipulare atti in assenza di specifica delega del Presidente regionale;
4. provvedere all'organizzazione dei soci della Stazione di Soccorso in base alle precipe necessità della stessa e secondo quanto previsto dalle deliberazioni dell'Assemblea di Stazione e quelle degli organi superiori;
5. rispondere di tutti i materiali e le dotazioni strumentali in carico alla Stazione di Soccorso, dei finanziamenti e dei contributi trasferiti dagli organi del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.;
6. predisporre e trasmettere annualmente alla segreteria regionale l'elenco aggiornato dei soci della Stazione di Soccorso opportunamente distinti in Soci tecnici e Soci collaboratori, verificando la correttezza dei dati anagrafici e i requisiti di mantenimento dello "status" di socio;
7. proporre al Presidente regionale i soci che, cessati dai ruoli, possono essere nominati Soci Emeriti;
8. predisporre e trasmettere tutti gli atti richiesti dal C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. ovvero da quanto in particolare previsto dai Regolamenti dell'Associazione o secondo richiesta del Delegato di Zona;
9. provvedere alla compilazione, su apposito supporto, di tutti i rapporti di intervento di soccorso, completi in ogni loro parte, e alla loro trasmissione al Delegato di Zona per la validazione;
10. trasmettere alla Zona di Soccorso gli atti e la documentazione necessaria alla predisposizione del bilancio;
11. emettere provvedimenti cautelari ed urgenti di propria competenza.

Il Capo Stazione è affiancato da due Vice Capo Stazione, di cui uno solo vicario.

I Vice Capi Stazione coadiuvano il Capo Stazione in tutte le sue funzioni.

Il Vice Capo Stazione vicario lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, senza necessità di delega.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato, su proposta della Direzione regionale, dall'Assemblea regionale che ne stabilisce il compenso.

L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I componenti dell'Organo di controllo, che non possono essere soci del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di nomina di un Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

La durata del mandato è disciplinata dal successivo art. 22.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

L'Organo di controllo o individualmente i suoi singoli componenti possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere alla Direzione regionale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora siano superati i limiti stabiliti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, al superamento dei suddetti limiti, può esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo, se collegiale, si riunisce almeno tre volte all'anno e comunque prima dell'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Alla scadenza del mandato i poteri dell'Organo di controllo si intendono prorogati sino alla nomina dei successori.

ART. 22 – CARICHE ELETTIVE: NOMINA – DURATA – DIMISSIONI

Le cariche elettive dell'Associazione sono:

- a) il Presidente regionale e i suoi Vice;
- b) il Delegato di Zona e i suoi Vice;
- c) il Capo Stazione e i suoi Vice;
- d) i rappresentanti aggiuntivi all'Assemblea nazionale.

Ogni socio ordinario, in possesso di una qualifica tecnica prevista dal Piano formativo del C.N.S.A.S., può candidarsi ed essere eletto tra le suddette cariche.

I rappresentanti aggiuntivi all'Assemblea nazionale, ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 21 del Regolamento generale del C.N.S.A.S., sono soci ordinari, con caratteristiche idonee per la candidabilità, individuati dalla Direzione regionale e nominati dall'Assemblea regionale.

La durata del mandato delle cariche sopraindicate è di tre anni, rinnovabile per un massimo di tre mandati consecutivi.

L'affidamento dell'incarico all'Organo di controllo ed ove previsto del revisore legale, invece, è di tre esercizi ed è rinnovabile per un massimo di quattro mandati consecutivi.

Decorsi, consecutivamente, tutti i mandati previsti per le rispettive cariche, la candidatura per la medesima carica non è consentita se non è decorso un periodo di almeno sei anni.

Il mandato delle cariche si ritiene compiuto con il superamento di almeno due terzi della durata triennale prevista.

Nel caso di dimissioni anticipate e sino ad indizione di nuove elezioni di una delle cariche primarie dell'ente (Presidente regionale, Delegato di Zona o Capo Stazione), la direzione e il coordinamento dell'organo vengono affidate al rispettivo Vice vicario.

La rispettiva Assemblea per l'elezione di tutte le cariche deve essere indetta entro trenta giorni dalla data del termine del mandato o dalla data delle dimissioni anticipate, ad esclusione dell'Assemblea regionale per l'elezione del Presidente regionale che viene indetta entro sessanta giorni.

I nuovi eletti, in caso di dimissioni anticipate, decadono alla scadenza naturale del mandato del dimissionario.

Le cariche elettive di cui sopra, ad eccezione del Rappresentante aggiuntivo all'Assemblea nazionale, sono tenute a partecipare all'apposito corso formativo per quadri di cui all'art. 47 del Regolamento generale del C.N.S.A.S., la mancata partecipazione al predetto corso determina la perdita dell'elettorato passivo per i mandati successivi al primo.

Con riferimento ai componenti degli organi sociali non si applica l'art. 34, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017 in virtù di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 21 marzo 2001 n. 74, come successivamente modificata e integrata.

Ulteriori caratteristiche delle cariche elettive vengono disciplinate dai Regolamenti del C.N.S.A.S.

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">TITOLO 4 – CONVOCAZIONE – DIRITTO DI VOTO – SVOLGIMENTO – MAGGIORANZE – LIBRI SOCIALI</p> |
|---|

ART. 23 – ASSEMBLEA REGIONALE E ASSEMBLEA DI STAZIONE

L'Assemblea regionale è convocata dal Presidente regionale e l'Assemblea di stazione è convocata dal Capo Stazione.

In caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione dell'Assemblea può essere:

- a) richiesta da un decimo degli aventi diritto di voto;
- b) richiesta dall'organo gerarchicamente superiore;
- c) richiesta dall'Organo di controllo.

La convocazione avviene mediante avviso contenente:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione;
- c) se l'Assemblea è ordinaria o straordinaria;
- d) le materie all'ordine del giorno;
- e) l'eventuale data di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione va inoltrato, almeno quindici giorni prima della riunione, ad ogni membro dell'Assemblea con qualsiasi mezzo, anche telematico, che dia prova dell'avvenuta ricezione. Tuttavia, in caso di motivata urgenza, l'avviso di convocazione, con le medesime modalità, dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Nelle assemblee elettive e di revoca di cariche sociali, il diritto di voto viene esercitato a scrutinio segreto.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'Assemblea (delega apponibile anche in calce all'avviso di convocazione), ma ciascun componente l'Assemblea non può avere più di una delega.

L'Assemblea nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale oppure, per l'Assemblea regionale, un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora la Direzione regionale ne ravvisi la necessità. Il

verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze.

Il Presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti; il Presidente può ammettere l'intervento all'Assemblea, in qualità di esperti, persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è legalmente costituita quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida quando sono presenti metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le Assemblee ordinarie, di carattere elettivo, sono legalmente costituite, solo in prima convocazione, con metà più uno degli aventi diritto ed eleggono con la metà più uno dei voti dei presenti, con votazioni separate a scrutinio segreto, le rispettive cariche ovvero devono essere effettuate più votazioni sino al raggiungimento del quorum previsto.

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie e sull'istituzione o scioglimento di una Stazione di Soccorso o sulla richiesta di istituzione o scioglimento di una Zona di soccorso, è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti tre quarti degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera, inoltre, su questioni di particolare rilevanza ed importanza strategica o su fatti contingenti di assoluta gravità; in tal caso i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti per le modifiche statutarie.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda al Regolamento generale del C.N.S.A.S.

ART. 24 – DIREZIONE REGIONALE E CONSIGLIO DI ZONA

La Direzione regionale è convocata dal Presidente regionale e il Consiglio di Zona è convocato dal Delegato di Zona.

Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione, salvo alcune eccezioni qui di seguito indicate:

- a) in caso di mancata convocazione da parte dell'organo preposto, la convocazione della Direzione regionale e del Consiglio di Zona può essere richiesta dalla un decimo uno degli aventi diritto, dall'organo gerarchicamente superiore o dall'Organo di controllo;
- b) per la Direzione regionale la convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione e, nei casi di indifferibile urgenza, almeno ventiquattro ore prima;

c) la Direzione regionale è validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di controllo ne siano informati e non vi si oppongano.

Le modalità di esercizio del voto sono le stesse previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione.

Nell'esercizio del diritto di voto, i componenti della Direzione regionale che si trovino in conflitto di interessi sono tenuti ad avvisare la Direzione regionale e ad astenersi dal voto.

È ammesso il voto per delega scritta ad altro componente dell'organo (delega apponibile anche in calce all'avviso di convocazione), ma ciascun componente dell'adunanza non può avere più di una delega.

L'organo prima di iniziare l'adunanza nomina un segretario che dovrà redigere il relativo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario il quale verrà trascritto nel relativo libro delle adunanze.

Il Presidente svolge le stesse funzioni previste per l'Assemblea regionale e l'Assemblea di Stazione.

La riunione della Direzione regionale può essere svolta anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente regionale o al Delegato di Zona l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Alle riunioni della Direzione regionale hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di controllo.

In prima convocazione i predetti organi sono legalmente costituiti quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la Direzione regionale è valida quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Nel caso di commissariamenti di una Zona di Soccorso o di una Stazione di Soccorso, la Direzione regionale è legalmente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Per quanto non espressamente richiamato si rimanda ai Regolamenti del C.N.S.A.S.

ART. 25 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione detiene ed aggiorna periodicamente anche in formato elettronico:

- il libro dei soci suddiviso per categoria;
- il libro delle adunanze dell'Assemblea regionale e delle rispettive deliberazioni;
- il libro delle adunanze della Direzione regionale e delle rispettive deliberazioni;
- il libro delle adunanze del Consiglio di Zona e delle rispettive deliberazioni;
- il libro delle adunanze delle Stazioni di Soccorso e delle rispettive deliberazioni;
- il libro delle adunanze dell'Organo di controllo e delle rispettive deliberazioni.

Il socio ha diritto di accedere ai libri con domanda prodotta in forma scritta, motivata e indicante l'uso che intende fare.

I documenti sociali sono messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso agli atti, di cui all'ultimo e penultimo comma del presente articolo, vengono richieste al responsabile dell'organo che li ha emessi ovvero al Presidente regionale.

TITOLO 5 – SEZIONE SOCI GIOVANI

ART. 26 – SEZIONE SOCI GIOVANI

E' istituita, ai sensi dell'art. 10 dello statuto del C.N.S.A.S., la Sezione Soci Giovani con le precipue finalità di diffondere i principi ed i valori del C.N.S.A.S.

La Sezione Soci Giovani può essere istituita a livello di singola Zona di Soccorso e il suo funzionamento viene disciplinato dall'art. 16 del Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento Soci Giovani.

Resta inteso che le attività dei Soci Giovani vengono tutelate con le medesime condizioni assicurative applicate ai Soci Ordinari.

TITOLO 6 - PATRIMONIO SOCIALE – ESERCIZIO FINANZIARIO– FONDO DI SOLIDARIETA'

ART. 27 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per perseguire esclusivamente le suddette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- b) contributi dei soci;
- c) contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- d) redditi patrimoniali;
- e) erogazioni e contributi di cittadini;
- f) proventi di attività di *fundraising*;
- g) donazioni, legati, eredità con l'obbligo di destinare i beni e le loro rendite al conseguimento delle finalità istitutive;
- h) eccedenze di bilancio;
- i) ogni altra entrata prevista ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., nel momento in cui l'Associazione acquisterà la personalità giuridica, sarà composto da:

1. un Fondo di dotazione, rappresentato dal denaro e da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, che costituirà il patrimonio minimo necessario al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica. Il valore del Fondo di dotazione dovrà essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora diminuisse di oltre un terzo, in conseguenza di perdite, la Direzione regionale o, in caso di inerzia, l'Organo di controllo dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
2. un Fondo di gestione che comprenderà il valore di tutti gli altri beni.

Il patrimonio del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dall'art. 5 del presente statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietato distribuire ai soci e ai loro familiari, anche in modo indiretto, utili, proventi, avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Le entrate derivanti da attività secondarie e strumentali sono evidenziate nel documento di bilancio.

L'eventuale patrimonio immobiliare è inalienabile, salvo quanto previsto nello statuto del C.N.S.A.S. e dal Codice Civile.

ART. 28 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario è annuale e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

La redazione delle scritture contabili, il bilancio d'esercizio, l'eventuale bilancio sociale e la tenuta dei libri sociali dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, formati dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, oltre che dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, corredati dalla relazione dell'organo di revisione legale, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea regionale, rispettivamente, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo particolare necessità per le quali vi può essere una proroga fino ad ulteriori sessanta giorni, ed entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio oggetto di previsione.

Per motivate necessità, derivate dall'indisponibilità di dati aggiornati trasmessi dagli Enti o dalle Amministrazioni convenzionate per la redazione di un documento attendibile, l'approvazione del bilancio previsionale potrà essere prorogata di ulteriori sessanta giorni.

Su indicazione della Direzione regionale, l'Assemblea regionale delibera la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione, nel rispetto dell'assenza di ogni fine di lucro e finalizzando lo stesso agli scopi istituzionali del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., ivi incluse le eventuali attivazioni previste nello specifico regolamento di cui al successivo art. 29 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo, una volta approvato dall'Assemblea regionale, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), se istituito, a cura della Direzione regionale.

Nei casi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il bilancio sociale.

In presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila Euro annui, il C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet del C.N.S.A.S. gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Decreto Legislativo 117/2017.

ART. 29 – IL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Nell'ambito del bilancio dell'Associazione viene istituito un Fondo di Solidarietà finalizzato all'esclusivo sostegno dei familiari dei soci del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., delle unioni di fatto purché conviventi more uxorio e delle altre iniziative di carattere umanitario, espressamente previste dal Regolamento modalità di attivazione del Fondo di solidarietà.

Spetta esclusivamente all'Assemblea regionale assumere e deliberare sulle finalità e sull'utilizzo del Fondo di solidarietà.

**TITOLO 7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – COMMISSARIAMENTO – MODIFICHE
STATUTARIE – SCIoglimento – REGOLAMENTI– ARBITRATO**

ART. 30 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il socio che si rende responsabile di negligenze, mancanze o irregolarità nel corso di tutte le attività associative o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome dello stesso C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. o del C.N.S.A.S., a seconda della gravità dei casi, può essere sanzionato mediante richiamo, ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione dai ruoli o esclusione, secondo quanto disposto dallo Statuto del C.N.S.A.S, dal Regolamento generale del C.N.S.A.S. e dal Regolamento disciplinare del C.N.S.A.S.

ART. 31 – COMMISSARIAMENTO

Nei casi di particolare gravità che coinvolgessero la struttura organizzativa del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S., di una Zona di Soccorso o di una Stazione di Soccorso, è possibile nominare un Commissario, i cui compiti, poteri e durata dell'incarico sono descritti nel Regolamento generale del C.N.S.A.S.

Il commissariamento di una Stazione di Soccorso spetta alla Direzione regionale.

Lo scioglimento di una Stazione di Soccorso è deliberato dall'Assemblea regionale su proposta della Direzione regionale o del Commissario.

ART. 32 – APPROVAZIONE DI MODIFICHE STATUTARIE – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Le modifiche al presente statuto devono essere prima sottoposte all'approvazione della Direzione nazionale, ai sensi dell'art. 40 dello statuto del C.N.S.A.S., e successivamente deliberate dall'Assemblea regionale, secondo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione, invece, viene deliberato dall'Assemblea regionale convocata in modalità straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

L'associazione si scioglie quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi o per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23 dicembre 1996 n. 662, o, da quando sarà operativo, dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'articolo 45, comma 1, del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al C.N.S.A.S. o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore, la cui individuazione è demandata all'Assemblea regionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

ART. 33 – REGOLAMENTI

Per il corretto svolgimento della propria attività, l'Associazione si avvale, oltre che del presente statuto, dei seguenti Regolamenti approvati dall'Assemblea regionale:

- a) Regolamento generale;
- b) Regolamento per le deleghe di gestione e dei poteri di rappresentanza;
- c) Regolamento Economico Finanziario;
- d) Regolamento modalità di attivazione del Fondo di solidarietà;
- e) Regolamento della Scuola regionale Tecnici Soccorso Alpino;
- f) Regolamento della Scuola regionale Tecnici Soccorso Speleologico;
- g) Regolamento Sezione Soci giovani;
- h) ogni altro regolamento, diverso da quelli di natura tecnica e formativa, che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore di attività del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S.

I Regolamenti vengono predisposti dalla Direzione regionale ed approvati dall'Assemblea regionale in seduta ordinaria o ratificati dalla stessa nella prima seduta utile quando adottati dalla Direzione regionale in via d'urgenza.

Gli atti di cui alle lettere a), e) ed f) vanno, però, sempre approvati dall'Assemblea regionale, una volta che gli stessi abbiano ottenuto il vincolante parere della Direzione nazionale, anche in base al parere della Direzione della Scuola di riferimento, tenuto conto delle peculiarità del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. e delle sue esigenze territoriali.

ART. 34 – ARBITRATO

Per qualunque controversia che dovesse sorgere fra i soci, o fra i soci e gli organi, o fra gli stessi organi, esaurita la fase conciliativa obbligatoria innanzi al Collegio dei Probiviri del C.N.S.A.S., oltre che per le impugnazioni dei provvedimenti definitivi disciplinari di perdita della qualità di socio o di scioglimento del servizio di una Zona o di una Stazione, è esclusivamente ammesso il ricorso ad un Collegio di arbitri che procede secondo gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

La nomina degli arbitri avviene ai sensi dell'art. 810 del c.p.c. e il terzo arbitro è nominato dai due arbitri nominati dalle parti oppure, ove ciò non sia possibile, dal Presidente del Tribunale di Milano. L'arbitrato avrà luogo a Milano.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rimanda, oltre che allo statuto del C.N.S.A.S., al Regolamento Generale del C.N.S.A.S. e al Regolamento Disciplinare del C.N.S.A.S., al Regolamento per l'affidamento degli incarichi ai soci del C.N.S.A.S. e alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nel Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), l'iscrizione del C.N.S.A.S. F.V.G. A.P.S. nel medesimo e l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui tale Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà iscritta e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea regionale e a seguito della ratifica da parte degli Organi centrali del C.N.S.A.S.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto gli organi esistenti vengono convertiti direttamente, ancorché in via provvisoria, in quelli previsti dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.